



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza**

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. dr. Piero F. De Pietro | Presidente |
| 2. dr. Stefania Basso | Consigliere |
| 3. dr. Anna Rita Motti | Consigliere rel |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.12.22 la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 1051/20 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. LUCA CUZZUPOLI con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Galileo Ferraris, n. 4;

APPELLANTE

E

MANCINI ALBERTO rappresentato/a e difeso/a, come da mandato in atti, dall' Avv. S. ZANNINI;

APPELLATO

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 1498/2020, in atti, con la quale era stata accolta la domanda della parte appellata volta all'accertamento del suo diritto al riconoscimento delle giornate di lavoro prestate in agricoltura per l'anno 2008 con condanna dell'Inps all'adozione delle conseguenti determinazioni tra cui l'accoglimento della domande di disoccupazione agricola; ed altresì alla declaratoria di illegittimità della pretesa di restituzione dell'indebito in favore dell'Inps, per i motivi indicati in ricorso.

Il primo giudice in particolare ha ritenuto: che fosse maturata la decadenza ex art. 22, 1° comma, del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 con riguardo al provvedimento di cancellazione, in relazione al lavoro asseritamente prestato nell'anno 2008 presso l'Azienda Agricola Zara Nicola; ha escluso che il provvedimento dell'INPS notificato al ricorrente in data 28.03.2014 (con il quale l'Istituto richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente pagate nel periodo dal 01/2008 al 12/2008 per € 5.201,58 per inesistenza del rapporto di lavoro con Zara Nicola ed intervenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli) fosse non motivato; ha infine ritenuto che l'INPS, su cui ricadeva il relativo onere, non avesse provato di aver effettuato il pagamento. Sicchè aveva accolto entro tale limite la domanda del ricorrente.

Avvero la predetta pronuncia ha proposto gravame l'INPS deducendo, tra l'altro, per quanto qui essenziale, di aver effettuato il pagamento delle somme indebite richieste in restituzione, come da prospetto di versamento postale da cui *si evince che l'appellato in data 16.07.2009 ha incassato alle Poste la somma di € 5.126,58 a titolo di disoccupazione agricola anno 2008* domanda n°

9000444803716 per GG.ISCRIZ. ANNO 2008 N. 080 DS AGR.GG.N. 80 GG.ANF/LAV. N. 91 GG.ANF/DS. N.180.

Si è costituito l'appellato che ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il gravame. La controversia è decisa come segue, previa revoca delle ordinanze istruttorie precedentemente emesse.

L'appello va accolto.

Preliminarmente va detto che non può essere accolta l'eccezione di genericità del gravame essendo lo stesso pienamente censorio in ordine al punto di motivazione della sentenza che qui rileva.

Va altresì detto che si è formato il giudicato sia sulla consolidata decadenza in ordine alla avvenuta cancellazione, che va quindi ritenuta definitiva, sia con riguardo alla completa motivazione dell'atto impugnato.

Va dunque esaminato il motivo di gravame che ha ad oggetto l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto mancata la prova -a carico dell'INPS- in ordine al pagamento delle prestazioni ritenute indebite.

Ebbene ritiene il collegio che non possa esservi dubbio sull'intervenuto pagamento.

Ciò sulla scorta di quanto segue.

In primo luogo la lettura del ricorso di primo grado evidenzia con chiarezza che il ricorrente non ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento, ma ha solo affermato di aver ricevuto "nulla più di quanto allo stesso inviato" di cui, secondo la sua prospettazione, stante il lasso di tempo trascorso era difficile verificare l'effettività dell'incasso.

Ebbene l'effettività dell'incasso è sufficientemente provata a mezzo della distinta di pagamento allegata dall'INPS da cui emerge il versamento su un conto postale di cui il Mancini non ha mai contestato che gli sia riferibile. Così come non contestazione sussiste con riguardo alla presentazione di domanda.

Inoltre non risulta che il ricorrente si sia mai doluto del mancato pagamento (della disoccupazione e degli ANF) in altra sede, cosa che sarebbe stata naturale ove l'INPS non vi avesse provveduto.

In definitiva la distinta di versamento, la sola generica contestazione circa l'avvenuto pagamento consistita nella volutamente equivoca dizione di aver ricevuto non più di quanto dall'INPS versato, la mancata contestazione circa la riferibilità al suo conto del versamento, sono ragioni idonee a consolidare la prova dell'avvenuto pagamento il cui onere era a carico dell'INPS, ma che emerge in atti anche in via presuntiva.

Il pagamento è sicuramente indebito stante la non più controvertibile cancellazione per l'anno 2008 e non vi sono altre doglianze ritualmente proposte o riproposte dall'appellato.

Pertanto l'appello va accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto della domanda formulata dal Mancini in primo grado.

Possono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio stante il contrasto nella giurisprudenza di merito allegata.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli 16.12.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente